



LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N.32 ART.10 -
ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI "DIFESA DEL SUOLO E RISORSE
IDRICHE (EX R.D. N. 523/1904; R.D. N. 2669/1937 E L.R.
7/2003)".

oooOooo

L'anno duemila_____ il giorno _____ del
mese di _____, nell'ambito

dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province, presso gli
uffici del _____,

sono convenuti:

Il Presidente della Provincia dell'Aquila, Avv. Angelo Caruso, il quale
interviene al presente atto in rappresentanza della Provincia
medesima;

Il Dott. _____,

Sindaco del Comune di _____

o Presidente della forma associativa _____

_____ il quale interviene al
presente atto in rappresentanza del suddetto Ente;

I convenuti innanzitutto premettono:

1.A seguito del riordino delle funzioni delle Province ai sensi della
Legge n. 56/2014, la Regione Abruzzo ha emanato la Legge
Regionale 20 ottobre 2015, n.32, con la quale sono state individuate
le funzioni precedentemente di competenza delle Province che sono



trasferite alla stessa Regione e ai Comuni;

2. In particolare, all'Art. 4 della citata Legge Regionale, rubricato "Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni", sono state individuate le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni;

3. L'Art. 7 della predetta Legge Regionale al riordino prevede che "... la Giunta Regionale, su proposta dell'Osservatorio Regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della Legge 56/2014 previo esame congiunto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, adotta linee guida con cui definisce criteri, modalità e termini per la stipulazione degli accordi di cui agli articoli 8 e 10 relativi all'individuazione e al trasferimento dei beni, delle risorse umane, delle risorse finanziarie, delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni da allocare" e che "Le linee guida prevedono un termine per la sottoscrizione degli accordi non superiore, di norma, a 60 giorni dall'approvazione del provvedimento amministrativo della Giunta Regionale";

4. Il successivo Art. 10, dispone che: "1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'Articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'Articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione.



Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT). 3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire”:

5. In esecuzione delle citate disposizioni e delle predette Linee Guida e tenuto conto:

- delle disponibilità finanziarie allo scopo previste nel Bilancio Regionale;

- delle esigenze di funzionamento dei servizi;

le parti ritengono di procedere, in via prioritaria, al trasferimento immediato ai Comuni, in forma singola o in associazione con altri, delle funzioni relative alle materie di cui all'Art. 4, comma 1, lettera e) Legge Regionale 32/2015..

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – FUNZIONI DA TRASFERIRE

Sono trasferite al Comune, in forma singola o in associazione con altri, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, pubblicato anche sul BURAT, le seguenti funzioni:

Difesa del suolo e di Risorse idriche, limitatamente ai compiti di



Polizia idraulica e di pronto intervento, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, ivi comprese le limitazioni e i divieti, ossia con espressa inclusione dei poteri in ordine all'esecuzione di opere in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua ed i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, ai sensi del R.D. 523/1904, sui corsi d'acqua non di competenza Regionale ai sensi dell'Art. 94, comma 5, della Legge Regionale n.7/2003.

ART. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Al presente Accordo, ai sensi dell'Art.3, comma 3, delle Linee Guida approvate con D.G.R. 1054 del 19/12/2015, non sono allegati gli elenchi delle spese poiché la Provincia non ha personale, immobili e attrezzature da trasferire ai Comuni per effetto del trasferimento agli stessi delle funzioni di che trattasi.

ART. 3 – DISCIPLINA DELLE RISORSE ORGANIZZATIVE

Previa intese, sono trasferiti ai Comuni gli atti, documenti e dati, relativi alle funzioni trasferite, oggetto del presente Accordo, qualora utili a nuovi procedimenti attivati dai Comuni medesimi in materia nonché quelli afferenti procedimenti in corso, ancora non conclusi o, per i quali non sono stati attivati specifici procedimenti amministrativi.

ART. 4 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si fa rinvio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto



Per la Provincia dell'Aquila Per i Comune di _____

Il Presidente

Il Sindaco

Avv. Angelo Caruso